DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 2

Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri

Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attivita' di insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali, nonche' ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica
Estremi	Legge 14 gennaio 1999, n. 4

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-riguardanti-il-settore-universitario-e-della-ricerca/art-2-filiazioni-in-italia-di-universita-e-istituti-superiori-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it